

Scritta 13/11/07
Pg 2109/02
Cron 15208
REP 1315

Depositata minuta
oggi 10 SET 2007
IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

in persona del giudice unico dott. Camillo Romandini, ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al N° 2169 del Ruolo generale dell'anno 2002, trattenua in decisione all'udienza del 3.5.2007, promossa da:

[redacted] in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale [redacted], elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Dei Marrucini 21 presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento, che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di opposizione;

- opposenti -

CONTRO

BANCA [redacted] S.P.A. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Ravenna 28 c/n e nello studio dell'Avv. Antonio Marsilio che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e ripetizione di indebitto.

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 3.5.2007

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale e [REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 31.5.2002 al n.° 620/02 provvisoriamente esecutivo, con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore della opposta [REDACTED] della complessiva somma di € 86.488,47 oltre interessi ed accessori quale credito connesso al rapporto di conto corrente bancario n.° 57079 intestato alla ditta [REDACTED] e per cui essi opposenti avevano prestato ampia garanzia fideiussoria.

A sostegno della detta opposizione, la [REDACTED] e il [REDACTED] esponevano che, in assenza di alcuna espressa pattuizione al riguardo, l'istituto di credito aveva nel corso del tempo applicato interessi ultralegali, che talvolta superavano anche il tasso soglia mediante il semplice riferimento alle condizioni praticate usualmente su piazza con la ricapitalizzazione trimestrale e con applicazione di valute di volta in volta in uso sulla piazza stessa.

Aggiungevano, inoltre, che la opposta aveva anche richiesto ed addebitato sul c/c spese come C.M.S. non espressamente pattuite ed altri oneri.

Orbene, evidente essendo la nullità delle dette clausole assolutamente generiche, alcuna somma era da essi dovuta alla banca che, viceversa, era essa debitrice della maggior somma determinata a seguito di una ctu. contabile, con rivalutazione ed interessi.

Concludevano, pertanto, nei seguenti termini e previa revoca e o sospensione del decreto ingiuntivo opposto:

- accertata e dichiarata la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di c/c stipulato dall'attrice con la [REDACTED], dichiarare come dovuti dall'attrice dall'apertura del c/c i soli interessi legali ovvero il diverso tasso che risulterà di giustizia e, pertanto, condannare l'istituto di credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire quanto indebitamente percepito per i titoli di cui sopra moratori e/o compensativi ed alla rivalutazione monetaria;
- accertata e dichiarata la illegittimità della prassi adottata dalla banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto e delle altre competenze richieste, determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi e, pertanto, condannare la Banca [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire quanto indebitamente percepito in forza di detti criteri oltre interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi ed alla rivalutazione monetaria;
- accertare e dichiarare che la [REDACTED] s.p.a. ha praticato all'attrice interessi usurari e, conseguentemente, non dovuto, ai sensi dell'art. 1815 c.c. alcun interesse per i periodi in cui è stato richiesto e pagato un interesse usurario e, pertanto, condannare la banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire quanto indebitamente percepito per i titoli di cui sopra oltre interessi moratori e/o compensativi e/o corrispettivi ed alla rivalutazione monetaria;



